

Per la Corte costituzionale non c'è stata alcuna lesione delle prerogative regionali

Promossa la rottamazione ruoli

Ha facilitato la nascita di Agenzia entrate-riscossione

DI FRANCESCO CERISANO

La definizione agevolata dei ruoli, prevista dal decreto fiscale del 2016 (di 193), non ha travalicato le competenze delle regioni e degli enti locali. Perché si è trattato di una misura volta a evitare che Agenzia delle entrate-Riscossione, il nuovo ente subentrante a Equitalia dal 1° luglio 2017, nascesse già operato da un pesante fardello di arretrato «tale da condizionarne l'avvio». Una «riforma di sistema», dunque, «avente ad oggetto specificamente la riscossione mediante ruoli» e per questo «centralizzata e omogenea per tutte le regioni e gli enti interessati». Lo ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n.29/2018, depositata ieri. La Corte ha dichiarato non fondate due questioni di legittimità sollevate dalla regione Toscana. La prima lamentava la violazione delle prerogative regionali in quanto la rottamazione delle cartelle sarebbe stata prevista anche per i tributi regionali.

La seconda riteneva violato il principio di uguaglianza di cui all'art.3 Cost. nella parte in cui consentiva a regioni, province, città metropolitane e comuni che utilizzano per la riscossione coattiva l'ingiunzione fiscale di non aderire alla rottamazione, non riconoscendo invece la stessa chance agli enti che utilizzano lo strumento del ruolo esattoriale attraverso l'agente della riscossione. La Corte ha rigettato entrambe le doglianze. Non c'è stata alcuna lesione delle competenze regionali perché «l'intervento del legislatore», si legge nella sentenza scritta dal giudice Giancarlo Coraggio, «non è principalmente diretto a disciplinare i tributi e le relative sanzioni, e la stessa incidenza su queste ultime costituisce un passaggio ritenuto necessario in vista della finalità perseguita che è quella della riorganizzazione della procedura esecutiva». In questa prospettiva, prosegue la Consulta, «non può assumere rilievo il fatto che siano coinvolte anche le imposte proprie delle regioni, atteso che, sul


piano formale, non si giustificerebbero modalità diverse di una procedura naturalmente unitaria». Ricorrono dunque, secondo la Corte, le condizioni che legittimano l'esercizio della potestà legislativa concorrente dello stato nella materia del «coordinamento del sistema tributario». La seconda censura è stata invece respinta sulla base della considerazione che dalla rottamazione il legislatore ha escluso il sistema dell'ingiunzione il quale è gestito dagli enti impositori direttamente o tramite affidamento a terzi. Di conseguenza, «appare corretto che sia stata rimessa agli enti la scelta dell'estensione o meno della definizione agevolata».

Il contribuente paga per la negligenza dello Stato. La Consulta nella sentenza n. 28 di ieri ha dichiarato inammissibili i conflitti promossi dalla regione Emilia Romagna contro lo Stato in relazione alla vicenda della discarica Razzaboni, costata all'Italia una procedura d'infrazione e la successiva condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie.

Investimenti, contributi anche per opere finanziate

I comuni possono richiedere i contributi statali anche per le opere di messa in sicurezza di edifici e territorio già finanziate con fondi propri, purché procedano a variare i propri strumenti di programmazione entro la data scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione. Il ministero dell'interno è tornato sulle condizioni per accedere ai finanziamenti previsti dai commi 853 e seguenti della l.205/2017, chiarendo alcuni aspetti che erano rimasti in dubbio dopo la diffusione delle Faq sull'argomento (si veda ItaliaOggi del 13/2/2018). In particolare, il Viminale specifica che per le opere già coperte con risorse proprie gli enti possono procedere ad una variazione per cambiare la fonte di finanziamento. A tal fine, la dead-line non è rappresentata dal termine per la richiesta dei contributi (20 febbraio), ma da quello per il varo dei preventivi (che è slittato al 31 marzo). Dovrà essere cura di ciascuna amministrazione comunicare l'avvenuta approvazione, se destinataria del finanziamento. Inoltre, occorre ricordarsi di variare anche il Cup. Ciò ovviamente non pone problemi per gli interventi ancora da avviare, mentre pare più complesso (anche se comunque possibile) per quelli già affidati e in corso di esecuzione. Anche per le opere non inserite in alcuno strumento programmatico vigente (vanno bene anche il bilancio e relativo Dup), è possibile rimediare, sempre approvando le variazioni in consiglio entro il 31 marzo.

Matteo Barbero

IN EDICOLA CON 

GUIDA FISCALE


ItaliaOggi

Numero speciale numero 1
Novembre - 12 febbraio 2018



Il manuale del revisore

Commentario alle linee guida del Cndceec in materia di revisione legale dei conti

- Il workflow di un incarico di revisione
- Le procedure preliminari all'accettazione dell'incarico
- Organizzazione, esecuzione e controllo delle carte di lavoro
- La nuova metodologia di revisione
- Le asserzioni della revisione
- Il rischio intrinseco
- Il rischio di controllo
- La valutazione degli errori
- Il nuovo giudizio di revisione
- Il controllo di qualità obbligatorio del MEF
- Il nuovo manuale della qualità dei revisori-revisori

In collaborazione con  Banco Desio

Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com

Per la Cassazione non si può applicare la sanzione del 30%

Omesso pagamento Tari senza accertamento

DI SERGIO TROVATO

Il comune non deve svolgere attività di accertamento in caso di omesso pagamento della tassa rifiuti e non può applicare la sanzione del 30%. L'accertamento deve essere emanato solo in presenza di una dichiarazione omessa o infedele. Se l'amministrazione comunale ha richiesto la tassa determinandola sulla base di quanto ha dichiarato il contribuente, le somme non pagate vanno riscosse direttamente a mezzo ruolo o ingiunzione. L'importante principio è stato affermato dalla Cassazione, con l'ordinanza 3184 del 9 febbraio 2018.

Finalmente si è pronunciata la Cassazione sulla questione riguardante l'accertamento per omesso pagamento della tassa rifiuti. Forma da tempo oggetto di dibattito, infatti, l'applicabilità o meno della sanzione del 30% per omesso pagamento, irrogabile con l'emanazione dell'avviso di accertamento.

Per i giudici di piazza Cavour, l'articolo 72 del decreto legislativo 507/1993, richiamato per la violazione commessa dal contribuente in materia di Tari, «consente ai comuni di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo, senza necessità di adottare e notificare un avviso di accertamento». Solo però «nei casi in cui la liquidazione avvenga sulla base dei ruoli dell'anno precedente, cioè sulla base di dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione». Va fatto ricorso all'attività di accertamento, invece, qualora la dichiarazione non sia stata presentata o contenga dei dati non corretti. Secondo la Cassazione, i dati relativi all'iscrizione a ruolo dell'anno precedente, utilizzati per la liquidazione, possono «considerarsi acquisiti, cioè definitivi, risultando o dalla stessa dichiarazione

del contribuente o da un accertamento dell'Ufficio divenuto inoppugnabile». L'incertezza del dato utilizzato, a seguito della contestazione da parte dell'interessato, comporta la necessità dell'adozione dell'avviso di accertamento, in quanto l'amministrazione è tenuta a specificare «le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dai dati ed elementi indicati nella dichiarazione».

La Cassazione, la cui tesi è pienamente condivisibile, esclude dunque l'attività di accertamento in presenza di un omesso pagamento della tassa e, per l'effetto, anche la contestazione della sanzione. Al mancato pagamento consegue la riscossione coattiva delle somme dovute, a mezzo ruolo o ingiunzione. Peraltro, l'irrogazione della sanzione del 30% si pone in palese contrasto con quanto espressamente disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997, applicabile anche alle violazioni riguardanti i tributi locali. Proprio dal titolo dell'articolo 13, che fa riferimento «ai ritardati o omessi versamenti diretti», si rileva che la sanzione per omesso versamento non sia applicabile alla Tarsu. È noto che la riscossione spontanea o volontaria della Tarsu non veniva effettuata in seguito all'autoliquidazione da parte del contribuente alle scadenze fissate dalla legge, così come avviene, per esempio, per l'Ici e l'Imu o per la Tasi. Non essendo previsto il versamento in autoliquidazione non è contestabile la sanzione di omesso pagamento. Al mancato versamento della tassa consegue la riscossione coattiva per inadempimento del contribuente. La sanzione del 30%, invece, è applicabile alla Tares e alla Tari, considerato che le norme di legge che disciplinano questi due tributi prevedono espressamente, non a caso, la violazione di omesso o insufficiente versamento.